

ADONELLA PRESUTTI
ALESSANDRO BERNASCONI
CARLO FIORIO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

COMMENTO
ARTICOLO PER ARTICOLO
AL D. LEGISL. 8 GIUGNO 2001, N. 231

con la collaborazione di

MARCO ANGELINI
MONICA BARESI
HERVÉ BELLUTA
MARIA CHIARA BISACCI
GIUSEPPE BISCARDI
ANTONIO BITONTI
MICHELE BONETTI
DAVID BRUNELLI
PAOLA COLAROSSO
ANTONIO D'AMATO
GIOVANNI DEAN
PIETRO DE LIBERO
PIERPAOLO DELL'ANNO
ALESSANDRO DIDDI
ALESSANDRO FABBRICIANI

DANIELA FALCINELLI
ALESSIO DAVID FORTUNA
ELISABETTA GUIDO
ELISA LORENZETTO
GIUSEPPE MAGLIOCCA
MARIANGELA MONTAGNA
GIORGIO PIZIALI
GIANRICO RANALDI
MAURIZIO RIVERDITI
STEFANIA SARTARELLI
ALBERTO SEMERIA
FRANCESCO VIGANÒ
PIERGIORGIO VITTORINI
MATTEO VIZZARDI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2008

conosce altra formula che quella della insussistenza dell'illecito, nella quale si compendiano tutti i casi 'di esclusione della responsabilità amministrativa che incidono sia sull'elemento del reato, sia sui profili della imputabilità dell'illecito all'ente'»).

Da sottolineare altresì che, essendo l'**assoluzione della persona fisica** con la formula «**per non aver commesso il fatto**» indicativa **della mancata identificazione dell'autore del reato**, la **responsabilità dell'ente continua a sussistere** (ai sensi dell'art. 8 co. 1° lett. a: FERRUA, in GARUTI, 230; v. *retro*, sub art. 8). Nella stessa logica – secondo taluni

– permane in capo all'ente la responsabilità amministrativa anche qualora l'imputato-persona fisica sia assolto perché «il fatto non costituisce reato» e la formula venga ad esprimere, nel caso concreto, **un difetto dell'elemento psicologico** – e non di quello materiale – del reato (tale la prospettazione operata da RIGO, in ALESSANDRI-BELLUTA-BRICCHETTI, 373; analogamente, PAOLOZZI, 250 s.). Va ricordato, infine, che anche l'intervento di **cause estintive del reato diverse dall'amnistia** lascia **sopravvivere** la responsabilità dell'ente (art. 8 co. 1° lett. b; v. *retro*, sub art. 8 § II).

Art. 67

Sentenza di non doversi procedere

1. *Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.*

● GIUSEPPE BISCARDI

SOMMARIO: I. Le ipotesi espressamente previste: a) la contestazione tardiva dell'illecito. - II. (segue): b) la prescrizione della sanzione. - III. Altre ipotesi di improcedibilità: a) l'art. 37. - IV. (segue): b) l'art. 8. - V. Compatibilità tra l'art. 67 e le disposizioni del codice: l'art. 529 c.p.p. - VI. (segue): l'art. 531 c.p.p. e l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.

I. Le ipotesi espressamente previste: a) la contestazione tardiva dell'illecito.

Nel processo nei confronti degli enti, l'art. 67 prevede due ipotesi specifiche, verificandosi le quali il giudice è **obbligato** a pronunciare sentenza di non doversi procedere.

La prima si manifesta quando il giudice si avvede che **la contestazione dell'illecito è stata formalizzata in un momento in cui il reato presupposto si era già estinto per prescrizione** (SCALFATI, in GARUTI, 367, solleva il dubbio se tale epilogo possa darsi anche nel caso in cui la prescrizione del reato maturi dopo la contestazione dell'illecito. La

soluzione sembra negativa, se si considera che il tenore letterale dell'art. 60 è inequivoco nello stabilire la precedenza temporale della causa estintiva sul momento della contestazione. D'altronde, l'impossibilità di altra interpretazione emerge dall'art. 8, che sancisce in linea di principio – salvo il caso appunto di cui all'art. 60 – l'irrelevanza, ai fini della procedibilità nei confronti dell'ente, di cause estintive del reato diverse dall'amnistia). La declaratoria *de qua* assume all'evidenza **carattere residuale**, quantomeno nel caso in cui il giudizio sia preceduto dall'udienza preliminare (non potendosi escludere la possibilità di citazione diretta a

